

R.G. n /2017

Diritti della cittadinanza



Tribunale di Bologna

PRIMA SEZIONE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2017

Tra

Ricorrente

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO
INTERNO**

Resistente

P.M.

Intervenuto

Oggi 12/04/2018, alle ore 09,30 innanzi alla dott.ssa Alessandra Villecco, sono comparsi:

Per , l'avv. Taddei Lina.

Nessuno è comparso per i convenuti.

È altresì presente l'interprete di fiducia, mediatore della struttura di accoglienza ,, Sig.re

..... identificato con carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Ravenna.

Viene dato atto che l'audizione avviene in Pidgin English

Ha imparato un po' di Italiano?

R. Sì un po'.

Preferisce parlare col suo interprete?

R. Sì, in Inglese.

Frequenta ragazzi italiani?

R. Sì.

Dove?

R. All'interno della scuola dove vado per imparare l'italiano, perché è una grande scuola dove si insegnano i mestieri, come ad esempio quello di meccanico.

Fa attività di volontariato?

R. Sì, aiuto nelle attività del centro di accoglienza, quando ce n'è bisogno, come ad esempio pulire i locali o altro.



Come stai all'interno del centro di accoglienza?

R. Sto bene all'interno del centro di accoglienza.

Per tornare alla sua storia, da quanto tempo lavorava nell'attività funeraria.

R. Da tre anni.

Il suo amico che spariva da quanto tempo lavorava in quell'attività?

R. Gli altri due ragazzi erano lì da prima di me.

Lui le aveva mai parlato della possibilità che venissero trafugati dei cadaveri?

R. Sì, mi aveva detto di stare attento. Poi col passare del tempo dopo due anni diventavamo amici e non credevo che lui potesse essere coinvolto in questa cose.

Può descrivere cosa succedeva esattamente?

Siamo tornati dopo pranzo e abbiamo visto che tutte le porte erano aperte del posto dove noi lavoravamo, ma non doveva essere così. Ci domandavamo il perché di questo fatto e cercavamo l'altro ragazzo.

Quanto eravate a pranzare insieme?

R. Eravamo solo in due.

Di solito veniva a pranzo con voi anche l'altro ragazzo?

R. Di solito andavamo a pranzo in due o uno, perché l'altro rimaneva all'interno dell'azienda. Abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, perché lui non c'era. Solo dopo tre ore circa di ricerca, ci rendevamo conto che mancava la salma. Provavamo a cercarlo, ma lui era irreperibile, perché il suo cellulare era spento. Ci dicevamo che era meglio non raccontare nulla di quello che era successo in giro, perché non sarebbe stato un bene per l'attività. Andavamo a casa del datore di lavoro per raccontare quello che era successo, ma lui non ci credeva e ci riteneva responsabili, così chiamava la polizia. Col mio amico ragionavamo sul fatto che nessuno avrebbe creduto alla nostra innocenza, perché non avevamo prove, nessuno ci avrebbe aiutato, non avendo io una famiglia.

Dove eravate mentre il loro datore di lavoro chiamava la polizia?

R. Eravamo in casa sua. A un certo punto quando lui andava in camera, decidevamo che era il caso di non aspettare la polizia, perché non avremmo potuto difenderci dalle accuse e così scappavamo separandoci, perché lui aveva deciso di tornare al villaggio dalla sua famiglia, mentre io non avendo più nessuno della mia famiglia, volevo andare il più lontano possibile e così prendevo l'autobus per andare a Kanu. Il mio amico invece veniva arrestato.

Come faceva a sapere che il suo amico veniva arrestato?

R. Perché durante la mia fuga chiamavo un conoscente comune, che mi avvisava che lui era stato arrestato.

È ancora in contatto con qualcuno in Nigeria?



R. Sono ancora in contatto col ragazzo che mi informava dell'arresto del mio amico.

Perché la volta scorsa ha raccontato una versione diversa?

R. L'ultima volta lei non mi ha dato l'occasione di precisare e approfondire il racconto, ponendomi domande più precise.

Ha fatto domanda per lavorare nei servizi di pompe funebri qui in Italia?

R. In Nigeria è diverso il tipo di lavoro, non ci ho pensato e nei miei sogni vorrei fare il falegname. Le presenti dichiarazioni sono state lette, confermate e sottoscritte da interprete e ricorrente nella copia cartacea allegata al fascicolo.

L'Avv. Taddei insiste nelle conclusioni presentate col ricorso, precisando che non vi sono discordanze rispetto alla narrazione precedente, solo delle precisazioni e degli approfondimenti della storia.

La Giudice Onoraria

Dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, compatibilmente coi propri impegni di ruolo odierni, si ritira per deliberare. Invita le parti a comparire ad ore 15,15 per la lettura dell'ordinanza. Successivamente ad ore 15,15 nessuno compare, il giudice rende la seguente ordinanza da far parte integrante del presente verbale, che chiude alle ore 15,15.

La Giudice Onoraria

Alessandra Villecco

a verbale dell'odierna udienza 12/04/2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso tempestivamente depositato, _____, nato in Nigeria, ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 28/07/2017, con cui la Commissione territoriale di Bologna - Sezione distaccata Forlì – Cesena gli negava il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/07 o della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998. Il provvedimento impugnato non riconosce nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale anche a titolo di tutela umanitaria.

Il Ministero degli Interni si costituiva depositando note e documenti il 19/01/2018, rilevando l'infondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.

All'udienza del 07/02/2018 e all'odierna udienza veniva personalmente sentito l'interessato e il giudice si ritirava per deliberare.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.



Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

nato in Nigeria, nel corso dell'audizione del ha raccontato quanto segue.

“R. Mio padre ha avuto un problema di “stomac ossa”, un disturbo per cui si smette di mangiare, mentre nel verbale hanno scritto un cancro allo stomaco.

R. Ho frequentato la scuola per sei anni, so appena leggere e scrivere. Qui in Italia sto andando a scuola per raggiungere il livello A1.

Viene chiesto al ricorrente se ha ancora dei parenti in Nigeria.

R. Due fratelli, tre sorelle e mia madre.

R. Lavoravo per preparavo le salme per il loro funerale.

R. Prendevo al mese 6.000 Naira, riuscivo a malapena a sopravvivere.

R. Sono cristiano pentecostale e sto frequentando qui in Italia la ... il pastore è Ghanese

R. Dopo la morte di mio padre, non sapevo dove andare e vivevo per strada e per vivere vendevo pane e acqua.

R. I miei genitori erano separati e i miei fratelli erano rimasti con mia madre.

Viene chiesto al ricorrente perché non andava a vivere con sua madre.

R. Non ho più saputo nulla dopo la separazione dei miei genitori.

Viene chiesto al ricorrente di dove era sua madre.

R. Di Benin City.

R. Avevo un problema con due ragazzi, perché non si trovava una salma.

R. I due ragazzi lavoravano con me. Un giorno andavo a pranzo con uno di loro, mentre l'altro ragazzo non veniva e non sapevamo dove fosse finito, così come la salma. Io e il mio collega andavamo dal datore di lavoro, che però riteneva che noi due fossimo i responsabili dell'occultamento del cadavere. La polizia arrestava il collega con cui ero andato a pranzo, così io fuggivo.

R. In Nigeria succede spesso che dai cadaveri vengano prese parti del copro per i riti di stregoneria, per raggiungere soldi e potere, così forse era successo questo.

Viene chiesto al ricorrente da quanto tempo lavorava con loro il ragazzo che spariva.

R. Da tre anni.

R. Sono andato a Kano dove incontravo un ragazzo di nome Mondi, a cui raccontavo quello che mi era successo, così andavo con lui in Niger, dove abbiamo lavorato per un ragazzo senegalese, che dopo un mese, che lavoravamo per lui ci portava in Libia.

Viene chiesto al ricorrente quando arrivavano in Libia.



R. Il 3 marzo 2016. Abbiamo lavorato in un autolavaggio e un giorno arrivava una persona che faceva lavare l'auto e si allontanava e quando tornava diceva che i soldi che erano nella sua auto non c'erano più. Tirava fuori le pistole e chiamava i suoi amici, anche loro armati e così io e Mondy siamo scappati. Nella fuga Mondy e io ci siamo persi e non ci siamo più ritrovati. Quando sono scappato ho incontrato un altro arabo, che parlava Inglese e mi diceva che non potevo rimanere in Libia e così mi aiutava ad imbarcarmi.

R. Non mi ha chiesto soldi, perché mi frugava in tasca, prendendo tutto quello che avevo.

Viene chiesto al ricorrente se ha qualcosa da aggiungere.

R. Ti rispondo a quello che mi chiedi.

Viene chiesto al ricorrente cosa teme se dovesse rientrare in Nigeria.

R. In Nigeria ci sono tanti problemi. Prima che accadesse quello che mi è successo, non mi ero mai allontanato e per vivere in Nigeria devi fare parte di gruppi, di sette e fare cose che non voglio fare.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente che tipo di lavori aveva svolto prima dell'ultimo.

R. Vendevo pane a acqua per strada, perché non avevo nessuno. Ho fatto questo lavoro per sei anni.”.

La credibilità del ricorrente non è stata contestata davanti alla Commissione, perché in quella sede il ricorrente rendeva un racconto completamente diverso, ovvero dichiarava di aver condotto una vita di stenti, non riuscendo neppure a sfamarsi tutti i giorni, non potendo contare sull'aiuto di nessuno, per aver perso la sua famiglia, l'unica possibilità di sopravvivenza per lui sarebbe stata quella di dover entrare in qualche gruppo criminale, mentre lui avrebbe solo desiderato di poter lavorare onestamente, realizzando il suo sogno di diventare un falegname. La storia che raccontava per la prima volta davanti al giudice, in particolare della presunta denuncia per occultamento di cadavere, risulta invece inverosimile e poco coerente, soprattutto con riferimento alla fuga dalla casa del datore di lavoro, per non essere arrestato, in quanto non è verosimile che quest'ultimo possa aver lasciato soli, anche se per poco tempo, lui e il suo amico, dopo averli informati che avrebbe chiamato la polizia, perché li considerava i responsabili di quello che era successo. Si ritiene pertanto che le sue dichiarazioni, in riferimento a un suo probabile arresto, qualora dovesse rientrare in Nigeria, non siano credibili ai sensi dell'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251. La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ai sensi dell'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, che consente al giudice di esprimere un giudizio di attendibilità del ricorrente, rappresenta il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, unitamente all'art. 8, d.lgs. 25 del 2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice per l'accertamento delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo, qualora non vi siano prove documentali o di altro tipo a dimostrazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo



politico, così come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4.4.2013, n. 8282 e dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 2.12.2014, nelle cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13. Questo potere conferito al giudice non è pienamente discrezionale, bensì risulta vincolato alla sussistenza dei citati criteri normativi in ragione dell'attenuazione dell'onere probatorio. L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice emerge anche dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE e contenente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in particolare l'art. 8, comma 3, dispone che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, così come risultano elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'AC-NUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310). Si deve inoltre precisare che l'attenuazione dell'onere probatorio dipenderà dall'intensità della persecuzione, che comunque il ricorrente è tenuto a provare, ancorché in via indiziaria ai fini della credibilità dei fatti da esso riferiti (Cass. 18353/2006). Sulla distribuzione dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti di protezione internazionale, si richiama anche quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 822 del 2007, per cui "i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla medesima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale". In tale contesto normativo e giuridico, la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, incumbendo sul richiedente la protezione internazionale l'onere di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e i documenti necessari a sorreggerla, qualora non sia in grado di fornire una plausibile giustificazione del fatto che per lui sia impossibile recuperarli. Il ricorrente ha dichiarato di essere tutt'ora in contatto con la persona che gli riferiva dell'arresto del suo amico collega; egli pertanto avrebbe avuto la possibilità di farsi inviare copia dei documenti comprovanti la denuncia nei suoi confronti, nonché prove sull'arresto dell'amico.



Alla luce degli elementi raccolti e delle considerazioni svolte si ritiene che nel caso specie non sussistano i presupposti della protezione internazionale a titolo di *status* o di tutela sussidiaria, mentre si ravvisano i seri motivi di carattere umanitario, disattendendo pertanto sotto questo le valutazioni della Commissione sull'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si ritiene di respingere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto dal racconto del ricorrente, non sono rilevabili i presupposti relativi al timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trovi fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, così come dispone l'art. 2 co I lett.e) D.Lgs 251/07, che mutua la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato gli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 25/2008 definiscono gli atti di persecuzione che, per essere rilevanti ai fini della concessione dello status di rifugiato, devono essere generati da un organo dello Stato di provenienza del richiedente, ovvero da partiti o da qualsiasi altra organizzazione, anche non statale, ed anche di matrice internazionale, che abbiano il controllo dello Stato o anche di una parte consistente del suo territorio e deve essere idoneo a ledere diritti umani fondamentali.

Lo strumento di persecuzione può concretizzarsi nelle forme più diverse: oltre alla violenza fisica o psichica, l'atto persecutorio può anche consistere in un provvedimento legislativo o amministrativo o giudiziario, a condizione che esso si traduca in condotte discriminatorie o sproporzionate (tra queste, senz'altro rientrano quelle dirette contro un genere sessuale o contro l'infanzia).

I motivi della persecuzione devono riguardare la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un gruppo sociale o le opinioni politiche dell'individuo.

Inoltre, la domanda di protezione internazionale può essere accolta solo ove sia accertato che nel Paese d'origine non siano individuabili dei soggetti, quali lo Stato, ovvero partiti e/o organizzazioni che ne controllano il territorio ovvero organizzazioni Internazionali ivi presenti che possano offrire protezione attraverso l'adozione di misure adeguate atte ad impedire che il rifugiato possa subire atti persecutori o danni gravi.

Si ritiene che non sussistano neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. L'art. 2 comma 1, lett. G ed H del D.lgs n. 251/2007, definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria lo straniero al quale non possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, "ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno" come definito dall'art. 14 del decreto



legislativo 19 novembre 2007 c. 151, “e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

La definizione di “danno grave” è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica:

- a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;
- c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Non sussiste per il ricorrente in caso di rientro in Nigeria, il fondato timore di subire un grave danno per un clima di violenza generalizzata e diffusa, in quanto la sua zona di provenienza, l'Edo State, non presenta situazioni di conflitto armato, tali da comportare un rischio effettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere nel territorio del Paese stesso (Cfr. European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus, June 2017, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/5937ed944.html>).

Quanto alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, devono essere congiuntamente esaminati le norme sostanziali in materia di protezione internazionale e i principi costituzionali, nonché le disposizioni e i principi contenuti nella disciplina internazionale sulla tutela dei fondamentali diritti umanitari. L'art. 5, comma 6, D.Lgs. 1998/286, che richiama l'art. 32 del d.lgs 2008 n.25, ammette la tutela umanitaria, qualora ricorrano i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato”. Dal tenore letterale della norma, in particolare dall'uso della disgiuntiva, si evince che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposti in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo. Di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza 23/02/2018, n. 4455, ha elaborato il principio di diritto per offrire un logico e coerente criterio di interpretazione della norma contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, in riferimento ai seri motivi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Il giudice di legittimità ha affermato che il giudice di merito è tenuto ad



accertare se nel Paese di origine del ricorrente sussistano le condizioni previste dall'art. 19, comma 1.1. e 2 bis, d.lgs. 286/1998, così come modificato dall'art. 3, comma 1, l. 110/2017, ovvero “violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”, unitamente alla sua situazione personale, per valutare se sussiste o meno una sua condizione di vulnerabilità personale. Tale accertamento, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, deve comunque fondarsi “su una valutazione comparativa effettiva tra due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” e attraverso un giudizio comparativo. In riferimento a questo giudizio comparativo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “il diritto al rispetto della vita privata — tutelato dall'art. 8 CEDU al pari del diritto al rispetto della vita familiare — può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero [...] non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (Corte EDU, sent., 08/04/2008, ric. 21878/06, caso *Nnyanzi c. Regno Unito*, par 72, ss.)”. Nel caso in esame, si configura in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità, non per integrazione sociale e lavorativa e neppure perché, in caso di rimpatrio, corre il rischio di essere arrestato, a causa delle false accuse, stante la non veridicità del suo racconto, bensì per il suo vissuto al limite della sopravvivenza per la condizione di estrema povertà, in cui viveva, molto probabilmente anche per essere stato licenziato dal suo posto di lavoro, e per non avere più nessuno della sua famiglia, su cui potere contare. Anche nel provvedimento della Commissione, che ha riconosciuto credibilità al suo racconto, si legge: “Il richiedente ha lasciato il suo Paese dopo avere vissuto per più di dieci anni in una situazione socialmente marginale, unitamente ad un amico che aveva un fratello in Libia”. Egli ha inoltre parlato del suo destino ineluttabile, qualora dovesse rientrare in Nigeria, di dover entrare a far parte di qualche banda criminale per poter sopravvivere. In base al giudizio di comparazione, non si ravvisa la violazione del diritto italiano dell'immigrazione, in quanto, il ricorrente ha descritto la sua condizione di estrema povertà anche per le condizioni sociopolitiche ed economiche della Nigeria del sud, che impediscono i più elementari diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla salute e alla alimentazione e che il nostro Paese è tenuto a rispettare in ottemperanza agli obblighi costituzionali o internazionali, qualora il rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe a una situazione di pericolo per la propria vita. Si richiama sul punto l'ampia disamina contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Milano, 31/03/2016, n. 64207. Si ritiene pertanto che sussistano nel



caso in esame i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto il ricorrente, qualora dovesse tornare in Nigeria, con ogni probabilità, sarebbe in pericolo per la sua vita.

Tenuto conto della particolare natura della controversia e del fatto che il Ministero dell'Interno, pur costituendosi in giudizio, non ha sostanzialmente contrastato la richiesta attorea, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, richiamando al pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. n. 17674 del 2/9/2004.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Prima Sezione Civile,

riconosce a _____, nato in Nigeria, il 01/04/1994 il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Compensa integralmente le spese di lite.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co.6, D.Lgs. 286/98 ove non abbia già provveduto

Si comunichi

Così deciso in Bologna il 12/04/2018

La Giudice Onoraria

Alessandra Villecco

